

Capo VI - Della commissione tecnica permanente

24. Istituzione e composizione.

È istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dal prefetto.

Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità ed il comandante del Corpo dei vigili del fuoco della Provincia ⁽²⁸⁾.

(28) Articolo così sostituito dall'art. 39, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

25. Delle spese per visite.

Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di cui agli artt. 2, 6, 11 e 13 sono a carico dei richiedenti, che versano in deposito preventivo alla tesoreria provinciale la somma che sarà loro indicata rispettivamente dal Ministero dell'interno o dal prefetto, in relazione con le disposizioni vigenti circa le indennità di missione ⁽²⁹⁾.

(29) Vedi, ora, L. 15 aprile 1961, n. 291, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Capo VII - Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici

26. Patente di abilitazione. - Modo di ottenerla.

L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lettera c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

27. Certificato d'idoneità.

Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità, di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento.

3° Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.

4° Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:

non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

non presenta segni d'intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;

ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

possiede il *visus* complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.

5° Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.

28. Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità.

Coloro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente, possono ottenere entro due anni, contati a partire dalla cessazione dell'esercizio delle mansioni stesse, la patente di abilitazione, di cui all'art. 26, in esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità, facendone domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la competente sede di esame, a norma dell'art. 31.

La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27, nonché da un certificato debitamente legalizzato, rilasciato dalla pubblica amministrazione alle cui dipendenze, ha servito il richiedente, e dal quale risultino, in modo circostanziato, le mansioni effettivamente esercitate dal richiedente, la durata del servizio prestato con le dette mansioni e le attitudini del richiedente all'impiego di gas tossici.

Il prefetto, riscontrata la regolarità della domanda, e accertato il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, è autorizzato a rilasciare la patente.

29. Casi di indegnità.

Non possono ottenere il certificato d'idoneità:

1° coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

2° coloro che sono stati condannati per ubriachezza o per le contravvenzioni prevedute nell'art. 483 del codice penale ⁽³⁰⁾;

3° coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel codice penale, libro secondo, ai titoli primo; secondo; terzo (capo VII, capo VIII e capo IX, art. 201); settimo; ottavo; nono e decimo ⁽³¹⁾;

4° coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente n. 3;

5° coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli artt. 460 a 469, 473 e 474 del codice penale ⁽³²⁾;

6° coloro che non possono provare la loro buona condotta.

(30) L'art. 483, riguardante le contravvenzioni di comune pericolo, non ha corrispondenti nel cod. pen. 1930.

(31) Concernenti, rispettivamente, delitti contro la sicurezza dello Stato (artt. 241-244, 247, 248, 257, 259-261, 264, 268, 275-279, 283, 284, 287-290, 292, 295-299, 303-309, 313, 419, 633 cod. pen. 1930); contro la libertà (artt. 294, 403-408, 410, 502, 503, 511, 513, 574, 585, 600, 603, 605-610, 612, 614, 616, 618-622 cod. pen. 1930); di violenza e di resistenza all'Autorità (artt. 289, 307, 336-339, 655 cod. pen. 1930); di oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità (artt. 341-343, cod. pen. 1930); di violazione di sigilli (artt. 349 e 350 cod. pen. 1930); contro l'incolumità pubblica (artt. 253, 342, 423, 425-433, 436, 439-442, 444, 445, 449-452, 516, 586 cod. pen. 1930); contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (artt. 519-525, 527, 528, 530-532, 541, 542, 544, 556, 557, 559-564, 566-568, 573, 586 cod. pen. 1930); contro la persona (artt. 546, 547, 549, 551, 555, 571, 572, 575-578, 580-585, 587-599 cod. pen. 1930) e contro la proprietà (artt. 486, 624-632, 634-640, 642, 643, 645-649 cod. pen. 1930).

(32) Ora, artt. 673, 678, 695, 699, 700, 702 e 703 cod. pen. 1930.

30. Ammissione agli esami.

I prefetti che hanno ricevuto le domande di cui all'art. 27, dopo averne preliminarmente riscontrato la regolarità e il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate nello stesso art. 27, ne curano la sollecita trasmissione al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede stabilita per gli esami, a mente del successivo art. 31, ed al quale è demandata l'ammissione dei richiedenti agli esami.

31. Sedi di esami. - Sessioni di esami.

Le sessioni di esami per il conseguimento del certificato d'idoneità sono tenute presso le sedi che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno ⁽³³⁾.

Esse sono istituite dai prefetti delle Province nella cui circoscrizione si trovano dette sedi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Per ciascuna sede, gli esami sono tenuti in due periodi; e cioè, nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre.

Eccezionalmente sarà istituita, per ciascuna sede, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, una terza sessione di esami, quando vi siano almeno quindici domande di aspiranti.

Il prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, riscontrata la regolarità delle domande, stabilisce il giorno in cui avranno principio gli esami e ne dà notizia agli interessati a mezzo dei podestà dei Comuni nei quali essi hanno il loro domicilio.

(33) Vedi l'all. 1^o al D.M. 9 maggio 1927. Vedi anche nota 2 all'epigrafe.

32. Commissione esaminatrice.

Per ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'art. 26, è nominata dal prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa:

a) il vice-prefetto, o un consigliere di prefettura, che la presiede, in rappresentanza del prefetto;

b) il medico provinciale;